



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2008, proposto da:
Violante Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall'avv. Antonino Tillieci, elettivamente domiciliato in Palermo, via della Libertà,
n.108/B, presso lo studio dell'avv. Marco Anzaldi;

contro

“GES.A.P. - Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo” S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusto provvedimento
dell'Amministratore Delegato prot. n. 444 del 24 aprile 2008 e per procura in calce
alla copia notificata del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.
Anna Tripiciano e Vincenzo Patrigni, domiciliato presso la segreteria di questo
T.A.R. in Palermo, via Butera, n. 6;

nei confronti di

Correro Giovanni, nella qualità di titolare della ditta Tecnotel, non costituitosi in
giudizio;

per l'annullamento

del verbale di aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione dell'impianto di alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari esterni dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" del 15 febbraio 2008 alla ditta "Tecnotel" di Correro Giovanni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza cautelare n. 583 del 23 maggio 2008;

Vista l'ordinanza del CGA n. 1009 del 15 dicembre 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato:

FATTO

Con ricorso, notificato il 10 aprile 2008 e depositato il giorno 29 successivo, il signor Violante Antonio esponeva di avere partecipato alla gara indetta dalla "GES.A.P. - Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo" S.p.a. per l'aggiudicazione dell'appalto finalizzato alla realizzazione dell'impianto di alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari esterni dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" (importo a base d'asta € 117.150,23, di cui € 3.231,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento del 15 febbraio 2008, con il quale si è provveduto alla aggiudicazione a favore della ditta "Tecnotel".

Il ricorso è stato affidato alla seguente unica censura:

Violazione e falsa applicazione: del bando; del disciplinare; degli artt. 73, 74 e 77 del d.lgs.vo n. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento.

L'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto le buste contenenti la propria offerta non presentavano tutti i lembi di chiusura sigillati e controfirmati come richiesto dalla *lex specialis*.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, in considerazione del fatto che le buste della aggiudicataria erano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, seppur non sui lembi di costruzione, con conseguente esclusione della violazione della segretezza.

Con ordinanza n. 583 del 23 maggio 2008, confermata con ordinanza del CGA n. 1009 del 15 dicembre 2008, l'istanza cautelare è stata rigettata con la seguente motivazione: “le buste oggetto dei motivi di ricorso, depositate in giudizio in originale, appaiono integre, sì da “garantire, oltre ogni ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a questa allegata (Consiglio Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2200)”.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto di alimentazione elettrica degli impianti pubblicitari esterni dell'aeroporto “Falcone e Borsellino” (importo a base d'asta € 117.150,23, di cui € 3.231,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Deduce, in particolare, la ricorrente che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto le buste contenenti la propria offerta non presentavano tutti i lembi di chiusura sigillati e controfirmati come richiesto dalla *lex specialis*.

La censura è infondata.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la previsione del bando di gara, che impone la presentazione da parte dei concorrenti di plico e buste sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, risponde alla ratio di garantire, oltre ogni ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la genuinità e paternità della domanda di partecipazione e della documentazione a questa allegata, la quale può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile e possa essere anche solo teoricamente manomesso (vedi Consiglio di Stato, IV, 10 marzo 2011, n. 1553).

Tale previsione va, però, interpretata in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara e, pertanto, la concorrenza tra gli operatori del settore.

Si è, pertanto, condivisibilmente ritenuto che per "lembo di chiusura" di una busta deve intendersi quello costituente l'imboccatura della stessa soggetto ad operazione di chiusura a sé stante, sicché è sufficiente che l'adempimento formale imposto al concorrente venga limitato ai lembi della busta chiusi dall'utilizzatore, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 04 giugno 2007, n. 2946 e 20 aprile 2006, n. 2200).

Nella specie, come risulta dalla produzione documentale della Amministrazione resistente, le buste della aggiudicataria erano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, seppur non su quelli di costruzione.

Ne consegue la legittimità, sotto il profilo dedotto, del provvedimento di ammissione alla gara e della conseguente aggiudicazione alla controinteressata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)